

ROMA



PROPOSTA di RISOLUZIONE

Oggetto: *Punto Verde Qualità 20.12 Convenzione Olgiata - Depuratore*

Premesso che

con la deliberazione n. 169 del 1° agosto 1995 il consiglio comunale di Roma ha approvato un bando finalizzato ad affidare in concessione aree comunali abbandonate e aree verdi non attrezzate o insufficientemente attrezzate, per la realizzazione e la gestione dei c.d. punti verdi qualità (PVQ);

all'esito della procedura svolta l'area comunale denominata "PVQ 20.12 convenzione Olgiata" è stata affidata in concessione all'associazione temporanea di imprese tra Olgiata Verde s.r.l. (mandataria) e Olgiata Fitness (mandante), per la realizzazione e la gestione del relativo punto verde qualità, mediante atto di convenzione-concessione sottoscritto il 23 ottobre 2007 su quattro diverse aree: l'area 1 era destinata prevalentemente alla realizzazione di impianti sportivi; l'area 4 a centro commerciale; le aree 2 e 3 a verde pubblico. Mentre queste ultime due aree non venivano realizzate, nella area 4 ha trovato nel 2015 collocazione anche il Comitato Municipio 15 di Roma della Croce Rossa Italiana;

con contratto stipulato il 30 ottobre 2012 Olgiata Verde s.r.l. dava in locazione l'intera area 1 alla s.r.l. Olgiata 20.12, la quale a sua volta le affidava alle altre ricorrenti con diverse destinazioni;

con la determinazione dirigenziale n. 44 del 27 aprile 2015 l'Amministrazione capitolina disponeva la decadenza dalla concessione della s.r.l. Olgiata Verde (quale mandataria dell'a.t.i. con Olgiata Fitness), una volta riscontrato il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati di cui beneficiava, provvedimento che veniva indirizzato con nota del 2 settembre successivo anche alla Olgiata 20.12 s.r.l., cui veniva resa nota l'avvenuta adozione della decadenza dalla concessione, evidenziandosi, in base all'articolo 7 della convenzione-concessione, l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione di quanto realizzato e richiamando la possibilità per la destinataria di continuare nella gestione dei locali già in uso, con la corresponsione all'amministrazione, nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario in via provvisoria e salvo conguaglio, l'importo di € 83.333,50 mensili;

Considerato che

il 7 novembre 2016 la Olgiata 20.12 domandava alla Città metropolitana di Roma Capitale l'autorizzazione nell'unico scarico presente, sito nell'area 1, e dotato di impianto di depurazione, al tempo oggetto di apposite autorizzazioni rilasciate dalla Città metropolitana in favore della concessionaria Olgiata Verde s.r.l. e successivamente scadute;

detta domanda di autorizzazione allo scarico era oggetto da parte della Città metropolitana di chiarimenti in ordine alla titolarità, in capo alla predetta società Olgiata 20.12, dello scarico dell'insediamento e poi di ulteriore documentazione relativa allo scarico, ritenuta non esaustiva ad identificare il titolare dell'autorizzazione, in quanto "Non viene fornito, né indicati gli estremi, dell'atto formale con il quale il Comune di Roma Capitale trasferisce la titolarità dello scarico alla Soc. Olgiata 20.12 S.r.l.", evidenziando inoltre che "(...) secondo la normativa di cui alla parte terza, sezione III, titolo II del d. lgs. 152/2006 (artt. 147 e segg), in presenza delle acque reflue urbane dell'Area 4 provenienti dalle aree urbane del Comune di Roma, la Soc. Olgiata 20.12 s.r.l. non può assumere la titolarità dello scarico in sostituzione del Comune e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato";

con nota dell'8 giugno 2018 n. 1017 sempre rivolta alla Città Metropolitana, Roma Capitale – Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Acquisizioni Consegne e Conservatoria – aveva ribadito che la società Olgiata 20.12 "gestiva già a seguito di contratto di locazione con la concessionaria Olgiata Verde s.r.l., gli immobili e gli impianti..." e "a seguito della revoca della concessione, ha poi di fatto proseguito nella gestione degli stessi immobili e impianti che gli erano stati affidati dal concessionario, dietro la corresponsione a Roma Capitale di un'indennità per l'uso non abitativo dei locali";



tale nota di chiarimento non era utile ai fini dell'assunzione della titolarità dello scarico da parte della società Olgiata 20.12 s.r.l., in quanto la società stessa, per quanto indicato nella documentazione acquisita, avrebbe potuto procedere all'acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzatori per conto del Comune, ma non assumere la titolarità dello scarico in sostituzione del Comune e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

a seguito di un lungo e articolato carteggio tra gli uffici di Roma Città Metropolitana e Roma Capitale ed Olgiata 20.12, che culminava nella nota della Città metropolitana del 19 ottobre 2018, con la quale era dato il preavviso di archiviazione del procedimento di autorizzazione dello scarico; seguivano le controdeduzioni di Olgiata 20.12 ed infine l'archiviazione della domanda di autorizzazione allo scarico, con il provvedimento del 14 dicembre 2018 della Città Metropolitana, impugnato mediante il ricorso R.G. n. 2606 del 2019, nonché, quale atto presupposto, nell'ambito dei ricorsi R.G. n. 3153 e n. 3594 del 2019;

la suddetta revoca comportava poi la nota del 1° ottobre 2018 del Dipartimento patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale, di avvio del procedimento di revoca dei nulla osta provvisori relativi alle aree 1 e 4, constatata la mancanza di autorizzazione dello scarico;

dopo ulteriori interlocuzioni tra le parti, il procedimento si concludeva con la determinazione dirigenziale dell'8 gennaio 2019 – impugnata con i ricorsi R.G. n. 3153 e n. 3594 del 2019 – mediante la quale venivano revocati i predetti nulla osta provvisori rilasciati per il P.V.Q. 20.12, provvisoriamente sostitutivi dei certificati di agibilità e collaudo tecnico amministrativo;

il Tribunale amministrativo adito con la sentenza n. 4525 del 30 aprile 2020, riuniti preliminarmente i tre ricorsi, stanti le evidenti ragioni di connessione, respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione e di interesse delle ricorrenti diverse da Olgiata 20.12 s.r.l. con riferimento al provvedimento di archiviazione della domanda di autorizzazione allo scarico, da un lato poiché queste agivano unitariamente insieme ad Olgiata 20.12 ed una rilevata carenza di legittimazione non avrebbe comunque impedito l'esame del merito del ricorso, e dall'altro, con riguardo ai ricorsi R.G. n. 3153 e n. 3594 del 2019, l'archiviazione della domanda di autorizzazione allo scarico era atto presupposto rispetto alla revoca dei nulla osta provvisori di agibilità, provvedimento da cui ad esse derivava una immediata lesione dalla determinazione assunta dall'Amministrazione;

nel caso in esame, secondo il giudice di primo grado, i titolari di tali attività non erano costituiti in consorzio e comunque l'autorizzazione allo scarico non poteva essere rilasciata esclusivamente in favore del "titolare dello scarico finale", in ogni caso non individuabile in Olgiata 20.12 s.r.l., soggetto non titolare di un rapporto di concessione o locativo, ma solamente autorizzata a continuare a svolgere la propria attività in via temporanea e provvisoria in attesa dell'individuazione del nuovo concessionario e ciò a seguito della cessazione del rapporto con il concessionario dell'area e pertanto in assenza anche di un titolo di proprietà o comunque abilitante all'utilizzo dell'impianto da parte di Olgiata 20.12, impianto appartenente a Roma Capitale, si doveva ritenere corretta la decisione di Città metropolitana sull'insussistenza delle condizioni per il rilascio in favore della società dell'autorizzazione domandata;

con tale provvedimento l'Amministrazione capitolina aveva rilevato che, in mancanza della prescritta autorizzazione, gli scarichi non autorizzati dovevano cessare e che la mancata autorizzazione allo scarico comportava anche il venir meno delle condizioni per la validità dei nulla osta prot. QL/90241 del 11.12.2009 relativo all'Area Commerciale e nulla osta prot. QL/8838 del 10.02.2011 relativo all'area sportiva; rimarcava inoltre che l'interesse pubblico ambientale del rispetto del d. lgs. 152 del 2006 prevaleva sull'interesse degli operatori a proseguire un'attività già di per sé provvisoria e, oltre a richiamare la presenza di operatori in mora rispetto al canone per l'uso non abitativo dei locali, ribadiva le proprie passate determinazioni sulla riacquisizione dell'intero compendio immobiliare del PVQ 20.12, per gestirlo direttamente o mediante l'affidamento in concessione, volontà già da tempo manifestata a fronte di situazioni oggettivamente e manifestamente provvisorie;

ROMA



con atto di appello in Consiglio di Stato notificato il 3 giugno 2020, la Olgiata 20.12 s.r.l., la Olgiata 20.12 s.s.d. a r.l., la Phisio 20.12 s.r.l., la Ventipuntododici s.r.l., la Segreti di Bellezza s.r.l. e la ASD Olympus Roma hanno impugnato tale sentenza nella parte in cui aveva respinto i ricorsi nn. 2606 e 3153 del 2019;

la Città Metropolitana di Roma Capitale si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto; altrettanto ha fatto Roma Capitale;

con appello autodefinito incidentale notificato il 4 agosto 2020 la Croce Rossa Italiana – Comitato Municipio 15 di Roma ha impugnato dal canto sua la sentenza del Tribunale amministrativo;

Vista

la sentenza n. 4354 del 26 ottobre 2020 con la quale il Consiglio di Stato conferma le sentenze Tribunale amministrativo;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
Il Consiglio del Municipio Roma XV

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta del Municipio Roma XV

affinché si provveda, nel più breve tempo possibile, alla presa in carico del depuratore da parte del Dipartimento SIMU e alla successiva consegna ad ACEA ATO2, come quanto previsto dalla normativa di cui alla parte terza, sezione III, titolo II del d. lgs. 152/2006 (artt. 147 e segg), nella quale si chiarisce che, per quanto concerne l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e che pertanto impone a Roma Capitale di assumere la titolarità dello scarico, in quanto proprietario della struttura, e a ACEA ATO2 la relativa gestione;

presso gli organi competenti affinché siano rispettati gli impegni dei privati in relazione ai canoni per l'uso dei locali;

presso gli organi competenti di Roma Capitale affinché sia garantita la continuità del servizio che il Comitato Municipio 15 di Roma della Croce Rossa Italiana svolge per la Comunità Municipio XV, nonché la tutela delle attività commerciali e pertanto i relativi livelli occupazionali, come quanto stabilito anche dalla risoluzione n. 31 del 29 ottobre 2015 con "Riqualificazione Punto Verde Qualità 20.12 Convenzione Olgiata".

Il Capogruppo
Daniele Torquati

La Consigliera
Luigia Chirizzi

Il Consigliere
Marcella Ribera

La Consigliera
Agnese Rollo